IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius, quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II.

QUINTA SERIE - Vol. VI

(46° della intera Collezione).

ROMA (17)

DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1934

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1934-01_6_1

IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIX - Serie V - Vol. VI - Fascicolo I - Gennaio 1934

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del Concilio.

Surrentina, Substitutionis in choro: *Die 9 aprilis 1932.*

[« A. A. S. », XXV, n. 17, 1° dicembre 1933].

Litteris diei 21 ianuari 1931 Archiepiscopus Surrentinus huic S. Congregationi Concilii referebat, dignitates Capituli cathedralis ex antiquis constitutionibus oneri adstrictas esse praestandi servitium chorale, itemque morem esse inductum ut a canonicis in hoc servitio substituantur. Quapropter pro opportuna solutione eidem Sacrae Congregationi hoc dubium proposuit: « Utrum in servitio chorali dignitates a canonicis possint substitui, an per alias tantummodo dignitates haec substitutio fieri debeat ».

Animadversiones. — Concilium Tridentinum, ses. XXIV, cap. 12, *De ref.*, decrevit officia choralia a capitularibus, per se ipsos, obeunda esse: « Obtinentes in cathedralibus dignitates, canonicatus, praebendas aut portiones omnes divina per se, et non per substitutos, compellantur obire officia ». « Patet igitur, ait Fagnanus (in c. *Cum omnes*, lib. I Decret., de const., n. 28) sublatam esse quamcumque consuetudinem inserviendi per substitutum in cathedralibus ecclesiis ». At, quia disciplina illa nimiam severitatem sapere visa est, haec Sacra Congregatio in *Eugubina* diei 15 decembris 1605 declaravit: « non esse sublatam capitularibus facultatem sese invicem substituendi, dummodo eodem tempore substituens et substitutus eidem servitio adstricti non sint ».

Praeter haec, communior sententia fuit ut substituens eiusdem ordinis ac dignitatis esset ac substitutus, adeo ut dignitates alias dignitates, canonici et portionarii respective alios canonicos et portionarios, in sua quisque substitutione, deputare tenerentur (De Herdt, *Praxis capit.*, cap. XXVII, § 10). Immo Barbosa hanc sententiam decisione S. R. Congregationis in *Abulen.* (sine data) fulciri censuit, scribens: « Si quando aliquis capitularis legitimo impedimento detentus, ea per se ipsum adimplere non poterit, tunc alios *eiusdem tamen ordinis et gradus*, non autem inferioris, dignitates nempe alias dignitates, canonici canonicos, et portionarii respective portionarios in sua quisque hebdomada, ne graduum et ordinum praerogativae confundantur, deputare debebunt » (*De canon. et dignit.*, cap. 31, n. 6). Et Garcias de authenticitate

memoratae decisionis seipsum testem facit: « Quam declarationem vidi authenticam, nempe manu d. Illustrissimi Cardinalis Comen. et d. Secretarii subscriptam et sigillo eius Cardinalis munitam » (*De benef.*, cap. II, n. 497). Attamen in decretorum authentica collectione S. C. Rituum memorata decisio non invenitur.

Quapropter de hac re certo constare aliquis auctor in dubium revocabat. Ita Monacelli (*Form. leg.*, tit. 2, form. 4, adnot. 9), et inter recentiores D'Annibale qui, veterem disciplinam paucis colligens, scribit: « Quamvis autem quisque haec officia per se obire debeat, nihilominus non est sublata facultas se invicem substituendi, dummodo 1° substituens sit praesens in civitate ubi exstat ecclesia, ut in suburbiis vel territorio; 2° substitutus sit unus ex capitularibus; 3° uterque eodem tempore eidem servitio non sint adstricti ». Et addit in nota: « Utrum vero esse debeat eiusdem coetus, non satis constat » (*Summ. theol. mor.*, p. III, n. 178). Itemque Oietti (*Synopsis*, v. *Canonici*, n. 733).

Sed animadvertendum est agere hos auctores de substitutione in genere, idest et de canonicis et de beneficiatis, non vero de dignitatibus, de quibus modo est quaestio.

Veterem autem iuris disciplinam, quam communiore sententia Doctores amplectebantur sanxit Codex, statuens in canone 419: « In ecclesiis in quibus non omnes simul choro intersunt, qui ad eum adstringuntur nequeunt per alium huic obligationi satisfacere, nisi in casibus particularibus, iusta et rationabili de causa, et modo substitutus eodem tempore servitio chori non sit adstrictus, et *sit eadem ecclesia canonicus, si agatur de supplenda vice canonici, beneficiarius, si de beneficiarii* ». Quod si de dignitatibus in citato canone expressa mentio non fit ex eo fortasse quod, cum sint numero pauciores, perraro substitutio locum habeat, de iisdem tamen per analogiam idem sentiendum esse recte arguitur. At, quia dignitates, qua *tales*, munia sibi peculiaria obire debent, de quibus in canone 397, quatenus vero sunt canonici, iisdem officiis ut ceteri canonici sunt adstricti, rectius videtur inferri quod in his postremis quae sunt omnibus communia a canonicis possint substitui, non in iis quae, ut dignitates, sibi sunt propria et peculiaria munia.

Resolutio. — His omnibus perpensis, in Congregatione plenaria, die 9 aprilis 1932 habita, proposito dubio:

An dignitates in servitio chorali a canonicis substitui possint, in casu.

E.mi Patres responderunt:

Negative quod officia dignitatum propria; affirmative quod officia communia, ad normam tamen iuris.

Facta autem de his Ss.mo D.no nostro div. Prov. Pio Pp. XI relatione per Secretarium huius Sacrae Congregationis in audientia diei 18 aprilis 1932, Sanctitas Sua hanc resolutionem approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Secretarius.*

Annotazione. — Abbiamo un caso tipico in cui la giurisprudenza, sia pure amministrativa, integra la norma giuridica; in cui l'equità tempera l'apparente rigore dello stretto diritto e lo fa rientrare in una logica giuridica superiore. Coloro che

Sacra Penitenzeria Apostolica.

Ufficio delle indulgenze.

Decreto. — *Sulle indulgenze concesse per la recita del Rosario e per il Pio Esercizio della Via Crucis*, [« A. A. S. », 1933, p. 502]. — Saepius huic Sacro Tribunali suplices libelli oblati sunt ut animum Summi Pontificis intentum facere dignaretur in difficultates, quibus non raro obnoxii sunt christifideles, gestandi scilicet in manu, prout generatim praescriptum est, sive coronam pro acquirenda maiore indulgentiarum parte, quae recitationi sancti Rosarii sunt adnexae, sive Crucifixum pro lucrandis indulgentiis Viae Crucis, adnexis recitationi viginti *Pater, Ave et Gloria,* quod quidem in eorum favorem conceditur, qui impediuntur, quominus iter quatuordecim stationum complere queant. Hae supplicationes eo spectant ut idem Sacrum Tribunal a Summo Pontifice indulgentiam benigne ab huiusmodi implenda praescriptione, his difficultatibus occurrentibus, obtineat.

Infrascriptus Cardinalis Paenitentiarius Maior, in audientia sub die vigesima Octobris proxime elapsi, prout sui officii erat, de his petitionibus. Ss.mum D. N. Pium Pp. XI certiorem reddidit, qui vehementer exoptans, ut quantum fieri possit, usus utriusque salutaris exercitii facilior evadat, ideoque maior frequentia in dies succrescat, — sive quia sacratissimi Rosarii cultus Genetrici Dei Mariae est gratissimus atque ad eius maternam protectionem impetrandam efficacissimus, sive quia erga Iesum Crucifixum pietas aptissima est ad christianos animos sancte commovendos ad memoriam recolendam mysteriorum Redemptionis, cuius hoc anno exiens undevigesimum saeculum ut perquam solemniter commemoraretur Ipse voluit et imperavit, — praefatarum difficultatum valore mature et aeque perpenso atque recognito, nolensque eas obstaculum fore allaturas spiritualibus beneficiis, quibus christifideles frui valeant, benigneque concedere dignatus est ut quoties vel causa operis manualis vel propter aliam rationabilem causam oriatur impedimentum, quominus, iuxta praescriptiones, in manibus gestari queant vel corona vel Crucifixus, quibus accessit benedictio ad lucrandas Indulgentias vel SS.mi Rosarii vel

---

hanno scritto finora a commento del *Codex*, anche monograficamente, non hanno neppure lontanamente accennato alla questione; i più, forse, per quei difetti di metodo che abbiamo altre volte rilevati; altri, giova sperarlo, perché sentivano che la logica giuridica consentita alla interpretazione puramente dottrinale non autorizzava a giungere a quella conclusione di equità a cui l'autorità suprema della S. Congregazione è potuta arrivare. Il giurisperito non sarebbe riuscito a superare un punto assai delicato, che cioè il *personatus* delle dignità capitolari porta nei divini ufficii corali un decoro che il semplice canonico non potrà mai portare appunto perché *non in dignitate constitutus*, quindi il semplice canonico a rigore non potrebbe mai adeguatamente sostituire la dignità, non potendo alcuno dare quello che non ha. Questo punto, crediamo, poteva essere superato solo dall'autorità competente. Di qui l'importanza teoretica e pratica della presente risoluzione.

Viae Crucis, possint cuncti fideles easdem lucrari, dummodo recitatione, de qua agimus, durante, secum quomodocumque coronam vel Crucifixum deferant.

Praesentibus, absque Apostolicarum Litterarum expeditione, in perpetuum valituris, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 9 Novembris 1933.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

Annotazione. — *Per la Via Crucis* i nostri lettori già sanno l'importanza ascetica e sociale del pio esercizio e sanno pure la illuminata generosità della S. Chiesa nell'arricchirlo di indulgenze e nel facilitarne l'acquisto. Condizione necessaria per tale acquisto è la visita delle stazioni legittimamente erette, o almeno, in certi casi, tenere in mano il Crocifisso e recitare, meditando la Passione, 20 *Pater*, *Ave* e *Gloria*. Quest'ultima condizione, introdotta particolarmente per i poveri infermi, poteva ancor fare ad essi qualche difficoltà, che il S. Padre ora con generosità tenerissima viene ad eliminare disponendo che quando per una causa ragionevole non si potesse tener tra mani il Crocifisso, si possano egualmente lucrar le Sante indulgenze in quei casi nei quali finora si potean lucrare senza fare il giro della *Via Crucis*, dinanzi al Crocifisso.

Per il S. Rosario occorre appena ricordare che alcune indulgenze esigevano l'uso della corona benedetta da un Padre Domenicano o da altro sacerdote che ne avesse la facoltà. (Racc., n. 350). Per la recita in comune Pio XI concesse che bastasse che uno solo tenesse la corona benedetta e gli altri seguissero devotamente la recita astenendosi dalle occupazioni esteriori che impedissero il raccoglimento interiore. Non mancò chi da ciò deducesse l'obbligo di astenersi da ogni occupazione esteriore, ma a torto, anzi la restrizione « che impedissero il raccoglimento interiore » faceva capire il contrario. L'odierno decreto va generosamente più in là e: *a*) estende le indulgenze anche al caso in cui nella recita in comune *o isolata* non si possa per una causa ragionevole fare uso della corona benedetta; *b*) tra le cause ragionevoli mette anche quella del lavoro manuale « operis manualis »; è la santificazione della vita, di tutta la vita che è sempre azione e perciò lavoro, è la santificazione del lavoro, anche del lavoro manuale, anche del lavoro più umile cui guarda e persegue mirabilmente il Papa della *Quadragesimo anno*. La società, anche la società civile, non può non essergli grata. Beninteso che occorre la *causa ragionevole* ed occorre anche quel raccoglimento interiore ed esteriore che, secondo i teologi, salva la sostanza della preghiera. E, se non erriamo, occorre che almeno uno tenga *presso di sé* la corona indulgenziata, perché la causa è limitata solo all'impedimento « che si possa tenere *in mano* il Crocifisso o la corona ».

STUDI

Le chiese ricettizie.

1. Si soleva, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, ascrivere spontaneamente il clero ad una chiesa, obbligandosi a prestarvi il suo ministero per gli ufficii divini: tale ascrizione non avea carattere pubblico, ma solo di negozio privato tanto da parte del chierico che si obbligava a prestar l'opera sua, quanto da parte della chiesa che lo riceveva e spesso gli corrispondeva una retribuzione, da prelevarsi dalla massa dei beni della chiesa stessa.

Più tardi la pietà dei fedeli contribuì con elargizioni spontanee ad assicurare un reddito fisso da corrispondere come assegno al clero ricettizio, quasi delle prebende, spesso riservando al fondatore il diritto di nominare il chierico; una specie di diritto patronato. Tali chiese si chiamarono *ricevitive* o *recettizie* perché ricevevano, accoglievano maternamente determinati chierici, onde furon dette anche *matrici* quasi madri degli stessi chierici, o *communie* o *communerie*, dalla vita quasi comune dei chierici stessi, o dal luogo che amministrativamente soleva essere un comune, o anche *cappellanie corali* (1).

2. Beninteso che tali sacerdoti non potevano dirsi veramente beneficiati, nè il loro assegno col loro servizio potea dirsi costituire un vero beneficio, mancando la canonica erezione; ond'è che i beni a ciò destinati non diventavano veramente ecclesiastici se non venivan donati alla chiesa, ma rimanevano beni laicali, patrimonio di municipi o di famiglie, e costituivano una massa comune spesso amministrata collegialmente, donde si traevano i frutti da distribuire tra i partecipanti non in ragione di un titolo o dell'ufficio, ma in ragione del servizio realmente prestato, cioè, come si disse, *ratione famulatus et servitii*. Non disapprovava la Chiesa tale pia costumanza poichè alla fine ridondava a gloria del Signore ed a decoro del culto, ed aveva anche la sua importanza sociale tendendo ad aiutare le vocazioni ecclesiastiche ed a provvedere all'apostolato del Parroco cooperatori talora veramente necessarii, sempre utili. Ond'è che sebbene inizialmente il clero recettizio non fosse curato, pure esercitava di fatto il loro ministero e amministrava i sacramenti e qua e là esplicò una vera e propria cura di anime; onde si ebbero chiese ricettizie *semplici* e *curate*. In queste la cura gravava su tutto il corpo dei partecipanti o su uno di essi, e veniva esercitata cumulativamente o per turno.

Spesso non si ammettevano che i soli chierici originarii di un luogo (città, terra, municipio) ed allora eran dette *civiche*, o i soli discendenti di una determinata famiglia, e si dicevano *familiari*, in numero fisso (*numerate*) o meno (*innumerate*).

(1) Schiappoli, *Manuale di diritto ecclesiastico*, part. 2, Torino, 1902, n. 397; D. Colombini, *Nozioni pratiche di diritto ecclesiastico*, Vicenza, 1925, parte I, n. 109; Caterbini, *Il diritto ecclesiastico italiano*, Vicenza, 1920, n. 95 nota; e gli autori da essi citati: C. Olmo, *Il diritto ecclesiastico vigente in Italia*², Hoepli, Milano, 1903, n. 180.

3. È naturale che questo clero ricettizio si desse una norma per regolare il servizio che ciascùno dovea prestare alla chiesa matrice e stabilisse una specie di gerarchia con ufficii e dignità che si modellarono su quelle dei capitoli collegiali, e che godesse di un certo prestigio ed anche di un certo favore presso le autorità e presso il popolo: onde non fa meraviglia che le chiese recettizie andassero via via assumendo il carattere apparente di vera collegiata e cercassero arrogarsene i diritti e le immunità (2), ma invano, mancando ad esse un elemento essenziale, l'erezione canonica; onde per esempio, gli assegni o la partecipazione avevan sempre carattere privato e precario, né potean servire di titolo canonico per l'ordinazione.

Né mutò la loro natura quando il Sommo Pontefice Pio VII, col Breve *Impensa* dava sapienti norme a togliere o prevenir facili abusi, prescrivendo ai partecipanti il dovere di coadiuvare il parroco nella cura delle anime, e disponendo che si determinasse il numero dei partecipanti maggiori, quasi canonici, e di almeno sei partecipanti minori o inservienti, ed a questi venisse attribuita una parte proporzionale dello stralcio di congrua o di massa. Poiché quanto a coadiuvare il parroco è dovere elementare di ogni chierico emergente dallo stesso ordine sacro, anche a prescindere da ragioni di ufficio o di beneficio; ed è opportuno rilevarlo, poiché pare lo si dimentichi con troppa facilità come se fosse tutta ed esclusivamente del parroco, povero cireneo, la responsabilità dell'apostolato. Essa grava invece su tutti i sacerdoti perché ciascuno « ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his quae sunt ad Deum »; il parroco avrà una missione speciale e però uno speciale obbligo di giustizia ed avrà (anche questo occorre rilevare) la direzione dell'apostolato nell'ambito della parrocchia affidatagli; ma a lui son tenuti a dare generosa e docile collaborazione tutti i fedeli, e in modo tutto particolare tutti i sacerdoti, sian pure canonici, sian pure constituiti in dignità, ché le dignità nella Chiesa di Gesù Cristo non hanno funzione decorativa ed accrescono, non diminuiscono, la responsabilità dell'apostolato. Quindi, dicevamo, il Breve *Impensa* ricordando al clero recettizio il dovere di coadiuvare il parroco, anche se la loro chiesa non fosse parrocchiale, non intendeva mutarne la natura ed instituire veri ufficii o beneficii canonici, ma solo disciplinare uno stato di fatto onde alle anime non venisse danno ma utile maggiore; e prescrivendo un ordinamento gerarchico generalizzava quello che era già lodevolmente in uso presso molte chiese e che risponde del resto al concetto fondamentale di ogni forma di collaborazione o di collegio.

Ond'è che poco o nulla di tali chiese si occupano i canonisti, e « il loro carattere fu misconosciuto dal decreto 7 settembre 1819, che surrogava al dispaccio 27 agosto 1797 il Breve *Impensa* di Pio VII » (3).

(2) SCHIAPPOLI, loc. cit., che le chiese ricettizie avessero una certa analogia col patronato è chiaro; che questo se attivo spettasse alla terra, se passivo agli ecclesiastici originari, come afferma il compianto Bertolotti (*Il parroco italiano*, vol. I, n. 7) e altri dopo lui, non ci pare esatto; potendo a rigore ben essere attivo e spettare non alla terra ma ad una famiglia.

(3) SCHIAPPOLI, loc. cit.

4. Essendo tali beni considerati come patrimonio laico, non furono sulle prime compresi nella manovra dilapidatoria del patrimonio ecclesiastico: il Decreto 11 dicembre 1860, n. 205, del Commissario dell'Umbria, Pepoli, per la soppressione degli enti ecclesiastici non parla di chiese recettizie, anche perché esse, come abbiamo notato, sono quasi esclusive del Napolitano; come pure ne tace il Decreto 3 gennaio 1861, n. 705, del Commissario per le Marche, Valerio; anzi la legge 7 luglio 1866, n. 3036, sulla soppressione delle corporazioni religiose, all'articolo 11, capoverso 1, esplicitamente fa riserva delle chiese recettizie, disponendo: « I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefici parrocchiali e alle *chiese ricettizie*, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante inscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta».

Ma quando l'ondata persecutrice si scagliò più violenta contro gli enti ecclesiastici, diventati oramai aurifodina dell'albergo liberalume massonico, allora, non ostante la fiera e nobile opposizione di molti deputati, anche non cattolici, le chiese recettizie seguirono la triste sorte delle collegiate e pagarono a caro prezzo l'averne voluto usurpare sovente i privilegi e le immunità. A rileggere oggi la legge 15 agosto 1867, n. 3848, oggi, dopo le tristi esperienze di oltre mezzo secolo, oggi dopo la prova del fuoco 1915-1918, rogo di gloria per il clero italiano, oggi dopo l'11 febbraio 1929, alba nuova della rinnovata coscienza italica, c'è da sentirsi accapponar la pelle.

Articolo 1. « Non sono più riconosciuti come enti morali:

1° i capitoli delle chiese collegiate, le *chiese ricettizie*, le *communie* e le *cappellanie corali*, salvo per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato, od una quota curata di massa per congrua parrocchiale », e poi giù giù il piccone sui canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale dei capitoli delle chiese cattedrali; sulle abazie, i benefizii senza cura attuale ecc.... (4).

(4) Vero è che, passati i primi furori, si tornò a più miti consigli, almeno nell'applicazione della legge. Scrive Olmo (loc. cit.) « La soppressione degli Enti collettivi aventi funzioni parrocchiali fu più espressamente determinata colla seconda parte dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, salvato soltanto un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale. Peraltro quando i capitoli esercitavano la giurisdizione sopra più parrocchie si ritennero salvate tante quote curate quante erano le parrocchie incorporate, e si ritennero puranche salvate dalla soppressione (e dalla conversione) i canonicati aventi l'esercizio della cura di anime in una determinata parrocchia distinta da quella della chiesa in cui erano eretti. Anzi la Cassazione di Roma (28 giugno 1911, in « Diritto Ecclesiastico Italiano », V, pag. 350) ritenne che se la cura di anime risiedeva individualmente ed attualmente in ciascun canonicato *iure proprio*, o per fondazione, o per obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco, tutti i benefici devono essere conservati quali enti coadiutorali. Furono questi temperamenti alla rigida applicazione di una legge la quale non considerò che talune circoscrizioni parrocchiali erano amplissime e dense di popolazione. Ragione questa che consigliò pure di avere rispetto a quei canonicati che erano coadiutorali alla par-

E poiché la caccia non era tanto all'uomo, quanto ai beni, di questi si disponeva nell'art. 2 che erano devoluti al demanio dello Stato (ognun sa che al Demanio arrivò la minor parte, l'osso più o meno spolpato dal demonio), fatte alcune riserve, tra le quali questa: « Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle communie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra, e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al fondo pel culto, passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con lobbligo ai medesimi di dotare le fabricerie parrocchiali e di constituire il supplemento di assegno ai parrochi, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 ». La legge di soppressione così veniva a colpire direttamente gli enti, risparmiando le persone, cioè i diritti quesiti dagli attuali partecipanti, ai quali viene assegnato un vitalizio pari alla somma che percepivano alla data della soppressione. Naturalmente alla volontà dei pii fondatori, alle necessità della chiesa, al bisogno delle anime, alle altissime finalità sociali delle instituzioni non si badava, si doveva non badare: così le chiese recettizie non curate sparirono; nelle altre rimase una *quota curata* con un curato sul quale venne a gravare tutto il peso della cura, poiché non pare che gli ex partecipanti continuassero a partecipare attivamente anche a questa, se si tolgono i funerali e le feste solenni: bisogna tuttavia riconoscere che in qualche parte essi rimasero così attaccati alla propria chiesa da continuare come prima a prestare la loro opera, e forse con maggior entusiasmo, considerandosi *tuot court comparroci*, e, pur lasciando ad uno, il parroco titolare, la direzione, continuarono indistintamente ad amministrare a tutti tutti i sacramenti, a cantare a turno la *conventuale* nei dì festivi, intervenendo naturalmente gli altri, a curare, pure a turno, l'assistenza ai moribondi, « tanto che la congrua — a quanto ci si scrive — inclusi i diritti di stola bianca e nera, va divisa a parti uguali tra il parroco e i sacerdoti, avendo il parroco i diritti di fare i matrimonii, fedi, battesimi percipendone i proventi inerenti; in sua assenza subentra a dirigere e far tutto il più anziano tra i presenti », e ciò anche quando, morti i vecchi partecipanti, vennero a cessare gli assegni loro corrisposti, sulle rendite del patrimonio indemaniato, dal Fondo per il Culto o dai comuni.

Tornò sull'argomento, a conferma e chiarimento, la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P, sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie, alle quali furono associate « altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuarii ed oratorii presentemente riconosciuti come enti morali ed aperti al culto », e « i beni spettanti ai capitoli cattedrali, ancorché investiti di parrocchialità... salvo sempre una sola prebenda curata » (art. 1 e 2). Riassumendo, le collegiate, le chiese recettizie, le communie.

5. Ché la legge 4 giugno 1899, nell'intento di elevare a 900 lire annue l'assegno massimo supplementare di congrua, rimanipolò anche le rendite delle ex chiese recettizie e le rendite dei beni delle soppresse

rocchia ». Tanto è vero che il buon senso italico sentiva la ripugnanza di certi atteggiamenti giacobini alieni dalla nostra coscienza nazionale, nutrita come nessun'altra da venti secoli di cattolicesimo e da altri otto di equilibrio giuridico romano.

corporazioni religiose. Al capitolo II, articolo 5, dà facoltà ai comuni « di ottenere dall'amministrazione del fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse chiese recettizie e communie con cura d'anime... *anche prima* che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purché si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi... e si obblighino a cedere una rendita perpetua al fondo per il culto (5) in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono e che diverranno vacanti in appresso ». Segue il criterio matematico per fissar nei singoli casi tale rendita (6), e si stabilisce nel successivo numero 6 che « in pagamento degli assegni vitalizi venga consegnato a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul debito pubblico in consolidato 4,50 per cento netto, intestato al comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, e si dà esplicitamente al comune facoltà di stipulare particolari convenzioni con quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente ». Così la devoluzione si poté effettuare pur vivendo ancora gli ex partecipanti assegnatarii del vitalizio, mentre (a. 2, capoverso ultimo, legge 15 agosto 1867) non avrebbe potuto esser chiesta e concessa se non dopo verificatasi la cessazione di detti assegni vitalizi. Si veniva decongestionando la pletorica amministrazione del fondo per il culto, non senza un sollievo di quegli onesti, i quali potean constatar da vicino ogni giorno i danni immensi che senza corrispondente vantaggio del pubblico erario si andavano accumulando contro tutte le loro migliori intenzioni; poiché « per gli assegni trasferiti a carico dei comuni — continua l'articolo 6 — cessa nell'amministrazione del fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402 » (7).

A carico del comune con la devoluzione delle rendite e del patrimonio mobiliare passava *a*) « la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della chiesa, e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della chiesa parrocchiale e per il rifornimento di arredi », da stabilirsi in sede di regolamento, e « te-

(5) *Forte et haec meminisse iuvabit* per quanti non sapendo la origine delle congrue pensano e dicono il prete un impiegato del Comune o dello Stato e pretendono persino che lo stesso trattamento venga fatto al pastore o al rabbino, nientemeno che in omaggio alla... libertà di coscienza!

(6) « Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'amministrazione del fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una metà. Essa sarà prelevata in un'equa misura dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso ».

(7) Quest'ultima legge *sistemava* le corporazioni religiose e l'asse ecclesiastico nella provincia di Roma.

nendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, *nonché delle funzioni strettamente* (!) *richieste dai bisogni del servizio parrocchiale* » (8) e *b*) il supplemento di congrua; ma solo fino alla concorrenza della rendita effettivamente ricevuta per ognuna delle chiese ex-recettizie, depurata degli oneri ad essa inerenti; mentre « la rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai comuni ». Quando si parla di oneri non s'intendono i *pesi religiosi*, questi sono spazzati via dall'articolo 8, il quale espressamente sancisce che i comuni « non saranno tenuti, come non vi è tenuto il fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi » (9). Non ostante tutti questi vantaggi messi in evidenza dalla legge, pare che i comuni non fossero troppo entusiasti, fossero anzi piuttosto restii; chi stava ad immediato contatto con la coscienza del popolo conosceva meglio i disastrosi effetti di certi atti, ed andava assai cauto; ond'è che per non tener lungamente sospesa questa branca dell'amministrazione fu fissato il termine perentorio di cinque anni « dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti »; trascorso il quinquennio il comune decadeva dai diritti di devoluzione attribuiti, come abbiam visto, dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e « il fondo per il culto rimane sostituito ai comuni nell'obbligo di constituire il supplemento di assegno di parroci e la dotazione delle fabbricerie, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 » (10) che riportiamo a nostra edificazione: « Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti o corpi morali soppressi, il fondo per il culto, le provincie e i comuni non sa-

(8) A giudizio, naturalmente, di tutti, fuor che del Vescovo; altro che agnosticismo di Stato! ma è sempre così; guai se si comincia! le idee hanno uno sviluppo logico che non si arresta, con tutte le migliori intenzioni di questo mondo; dinanzi alla Chiesa, cioè a Gesù Cristo, agnostici non si può rimanere; chi non è con essa è contro di essa, cioè contro Dio, cioè contro il popolo, cioè contro la verità e l'onestà e la civiltà; chi presume ignorarla finisce col condannarsi a fare il sagrestano. Non c'è che una via, inserirsi nella storia, senza sottintesi, riconoscerla, la Chiesa, per quello che è veramente e lasciarla libera di fare il bene, tutto il bene di cui essa sola è capace; altrimenti si diventa ridicoli. La storia di duemila anni non s'è ancora smentita.

(9) « Sistema sbrigativo — commenta nella op. cit. il compianto Colombini — più del bisogno, per sbarazzarsi di oneri di coscienza, contrariamente alla venerazione dovuta alle pie volontà dei testatori »; noi come cattolici e come italiani ringraziamo il Signore che l'11 febbraio 1929 abbia liberato l'Italia nostra anche da questo enorme peso di responsabilità davanti a Dio e davanti al mondo, e benediciamo quanti per sessant'anni non disperarono, ma pregarono e lavorarono per preparare quell'ora; quanti nel tormento della guerra ad essa immolarono sé stessi, quanti l'affrettarono e vi posero il suggello giuridico, in cui la indulgenza e la generosità della Madre Chiesa splende in modo veramente ineffabile. In tal senso, l'abbiamo accennato altrove ma è bene ripeterlo, lo studio comparato della legislazione ecclesiastica anteriore e del diritto concordatario vigente potrà interessarci e potrà farci comprendere, senza travisamenti, la rinnovata coscienza nazionale.

(10) Articolo 9 della legge in esame 4 giugno 1899.

ranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima ».

7. In esecuzione a questa legge 4 giugno 1899 due mesi dopo con decreto 25 agosto 1899, n. 350, veniva approvato e promulgato il regolamento, che nel capo I dava le norme pratiche circa l'aumento delle congrue parrocchiali, nel II sull'anticipata consegna ai comuni delle rendite delle soppresse chiese recettizie e communie curate; nel III sulla liquidazione del credito dei comuni per il quarto di rendita del clero regolare e della ripartizione dell'acconto. A noi interessa solo il capo II, il quale dopo aver fissato che la domanda di devoluzione anticipata deve esser fatta dai comuni interessati (art. 40), e stabilite le modalità per l'accertamento dell'attuale situazione patrimoniale della ex ricettizia o communia curata e per i varii calcoli di rendita netta e di oneri patrimoniali (art. 41-46) e per il passaggio ai comuni (art. 47-50) stabilisce che lo stralcio e l'assegnazione della quota alla chiesa deve esser determinata « di comune accordo tra il parroco, il sindaco, il subeconomo dei beneficii vacanti e il ricevitore del registro, i quali compileranno e sottoscriveranno un progetto di assegnazione indicante nella prima parte: la spesa annua occorrente per l'ufficiatura della chiesa, tenuto conto delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale; la spesa annua presunta per il rifornimento dei sacri arredi; la spesa annua presunta per la manutenzione e la conservazione della chiesa, e dove esiste, anche della casa canonica, tenuto conto dell'importanza dei fabbricati; e, nella seconda parte, le rendite da assegnarsi definitivamente dal comune alla chiesa a titolo di dotazione e per gli scopi sopra indicati » ; tale progetto, dalla elaborazione del quale il Vescovo rimaneva completamente escluso e il povero parroco vi influiva sì e no per una minima parte, doveva tuttavia essere subordinato all'approvazione sì dell'autorità tutoria del comune, che del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e doveva sempre tenersi conto sì delle somme a tal uopo assegnate negli anni passati « ma con riguardo alle mutate condizione della chiesa », cioè, per chi capisce il latino, abbassando la cifra in proporzione alla *deminutio capitis* inflitta alla Chiesa, e detratta la somma ricavabile da rendite proprie della chiesa stessa destinate a tale bisogna; in ogni caso « le spese dell'ufficiatura e del rifornimento dei sacri arredi, non saranno calcolate, in complesso, meno di lire 150 annue », eccetto il caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 4 giugno 1899, n. 191, quello cioè che, fatte tutte le falcidie, non rimanesse neppur questa miseria di centocinquanta lire, meno di 0,50 al giorno per cera, vino, biancheria, rifornimento, manutenzione chiesa e arredi, lampada e perfino il sagrestano.

Mancando l'accordo tra gli interessati il Ministero di grazia e giustizia e culti poteva rendere provvisoriamente eseguibile un suo progetto di assegnazione « salvi i provvedimenti definitivi in sede giudiziaria » (art. 53). A proposito della quale ci fu perfino chi dubitò che la controversia per esempio sull'obbligo del Fondo culto a contribuire per i restauri della chiesa potesse esser portata in sede contenziosa; ma la Cassazione di Roma, il 16 aprile 1909 e poi in sezioni unite il

20 dicembre 1916 ha ritenuto che l'autorità giudiziaria è competente a pronunziare sulla domanda proposta contro l'Amministrazione del Fondo culto, perché si tratta di gestione di indole patrimoniale civile, alla cui risoluzione è estraneo qualunque sindacato sull'amministrazione interna del fondo culto (11). Dunque una volta regolarmente compiute le operazioni di stralcio e di quotazione, non è più lecito ad una delle parti contraenti contradire se non per le cause con cui si possono impugnare i contratti. Tale dotazione così quotizzata e assegnata dal fondo per il culto passa in vera e piena proprietà della parrocchia che in forza della soppressione si è inteso rispettare o assolutamente erigere, con carattere, naturalmente, stabile e perpetuo, a prescindere da ogni erezione canonica, la quale, a dir vero, il più delle volte esisteva, o veniva supplita per conto proprio dall'Ordinario a scanso di mali più gravi. Dal passaggio del patrimonio in proprietà della parrocchia scende come legittima conseguenza che venendo esso a perire in tutto od in parte e non per colpa del fondo per il culto, questo non era tenuto a rimpiazzarlo, perché *res perit domino*, e nessuna legge gli imponeva di garantire da casi fortuiti la quota curata.

8. Tali i criterii con cui ai parroci delle chiese ex recettizie venne fissato l'assegno prebenda e ai partecipanti l'assegno vitalizio, che quindi avea carattere strettamente personale e laico, non confondibile né assimilabile con quello prebenda e quindi ecclesiastico del parroco. Per questo la congrua del parroco fu sempre compresa nei successivi aumenti, come quella di tutti gli altri parroci, fino a lire 900 dal 1° luglio 1899; fino a lire 1000 dal 1° febbraio 1918; fino a lire 1500 dal 1° luglio 1919; fino a lire 2500 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925; a lire 3500 dal 1° aprile 1925 ridotta a lire 3325 dal 1° giugno 1927. L'articolo 30, comma 3° del *Concordato* dispone che lo Stato italiano, fino a che con nuovi accordi si stabilirà altrimenti, continuerà a supplire alle attuali deficienze dei beneficii ecclesiastici con assegni di congrua non minori al valore reale di quelli stabiliti dalle leggi attualmente in vigore, e c'è chi pensa, non senza fondamento, che si debba tener presente la somma determinata dal decreto-legge 31 marzo 1925 (cioè lire 3500), senza tener conto della riduzione del ventesimo ordinata per circostanze del tutto speciali e transitorie con decreto-legge 7 maggio 1927; tanto è vero che la somma stabilita per le spese per il

(11) La stessa Cassazione, in accordo con la prevalente giurisprudenza a proposito dei capitoli, e per analogia, quindi, anche delle chiese ex recettizie, ha ritenuto che sulla quota curata non dovessero gravare né le spese di culto e di ufficiatura, *né gli assegni pel mantenimento di coadiutori*, giacché tali oneri se facevano carico alla massa, son passati con la massa al fondo per il culto, per il principio *res transit cum onere suo;* sia che la parrocchia preesistesse o meno al capitolo, poiché per la *incorporatio* i due patrimonii si son fusi in una massa su cui pesano tutti i gravami della parrocchia; onde il Fondo per il culto succedendo *ope legis* all'ente soppresso, rimane vincolato a tutti gli obblighi. A meno, naturalmente, che esso potesse provare che, in via eccezionale, detti oneri non gravavano sul patrimonio dell'ente soppresso. (Cfr. «Cass. Rom.», 7 settembre e 26 ottobre 1912; 7 marzo e 24 aprile 1913; 26 aprile e 24 agosto 1915; App. Trani, 30 aprile 1917 in «Diritto Ecclesiastico Italiano», VII, 533; VI, 241; IX, 243; XII, 165).

culto in ragione del 15 per cento della congrua, non tiene conto della riduzione del ventesimo, ma della congrua normale (lire 3500) (12).

9. Riassumendo, per la parte civile, le chiese recettizie e le cappellanie corali furono soppresse insieme con le collegiate, meno che a Roma e nelle sei sedi suburbicarie: tale soppressione nell'intenzione di chi la compiva aveva per effetto l'estinzione della personalità giuridica non solo dell'ente collegiale, ma anche degli altri eventuali enti in esso esistenti, come canonicati, benefici, cappellanie, partecipanze, per il principio che *accessorium sequitur principale*. Se non che quando a qualcuno di tali enti collegiali fosse annessa cura d'anime, si risparmiò lodevolmente dalla soppressione un solo beneficio curato od una *quota curata* di massa per la congrua parrocchiale, considerandola per tutti gli effetti come prebenda beneficiale. Si potean presentare due casi: 1° la cura d'anime abituale e attuale è annessa ad un beneficio curato, avente quindi dotazione propria, distinta dalle altre prebende o dalla massa capitolare; 2° la cura d'anime sia abituale è presso il collegio ed è esercitata attualmente da un vicario perpetuo del collegio stesso, o anche, caso molto raro, e contrario al diritto canonico, è esercitata a turno o in solido dai membri del collegio stesso: nel primo caso la legge di soppressione conserva il beneficio curato con i diritti e i doveri e la figura giuridica di un vero e proprio parroco e sopprime gli altri; nel secondo caso invece la legge di soppressione « fa sorgere dalla soppressione dell'ente collegiale il beneficio curato unico ed indivisibile, a cui assegna come congrua parrocchiale una quota della massa capitolare, la quale è detta *quota curata*, poiché ad essa si accompagna la cura d'anime » (13). E con la quota passa al parroco unico la rappresentanza giuridica della parrocchia.

10. Da quanto abbiamo fin qui ragionato risulta che oggi secondo il diritto civile in materia ecclesiastica vigente in Italia le chiese recet-

(12) Cfr. LAGHI in *Perfice Munus* 1928, p. 784. Quanto alle spese per il culto lo Schiappoli (op. cit., n. 582) annota che « tali parrocchie non partecipano all'aumento della dotazione del 15 % sull'ammontare della congrua per le spese di culto, di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1899, come non vi partecipano quelle parrocchie *sine beneficio* annesse ai monasteri soppressi, che hanno conservato la personalità giuridica, rimanendo a carico del fondo per il culto di provvedere a tutte le spese di culto ed officiatura, alle quali provvedeva il monastero prima della soppressione », e cita Cass. Roma 17 luglio 1901 (« Rivista Diritto Ecclesiastico », XI, 541): beninteso che il Fondo per il culto, che effettivamente è tenuto a provvedere in tali parrocchie alle spese di culto, dovrà ragguagliare la somma antecedentemente fissata al valore attuale.

(13) Così, ignorando completamente la sola legittima autorità ecclesiastica, lo Stato liberale (libera Chiesa in libero Stato), disponeva liberamente non solo dei beni che i cittadini avevano, con atto di ultima volontà, il più solenne e sempre il più sacro, destinato a scopi di pietà altamente e squisitamente sociali (cfr. STOLFI, *Diritto Civile*, I, p. 11, n. 299 ss.), ma disponeva della stessa *cura* di anime e sopprimeva capitoli ed erigeva parrocchie; rilievo anche questo che occorre fare per chi ancora non avesse compresa la grande portata del *Concordato*. A migliorar c'è sempre tempo, specialmente quando si cerca sinceramente il vero bene dei cittadini e delle anime e si vuole rendere sinceramente a ciascuno il suo, nell'armonia sociale che gli uomini potranno calpestare sì, distruggere mai.

tizie nel senso tradizionale della parola non esiston più se non come un ricordo e negli effetti giuridici seguiti dalla soppressione. Il Concordato non considera espressamente le chiese recettizie come tali, né vi troviamo accenno a riparazioni relativamente a questa parte delle leggi eversive.

Conseguentemente i rapporti di obbligazione emergenti tra i chierici di una chiesa recettizia e il parroco o tra loro stessi vanno rilevati caso per caso da statuti e usi particolari e più particolarmente da convenzioni esplicite o implicite legittimamente accettate all'atto dell'assunzione di ogni singolo chierico al servizio di una determinata chiesa; salvo sempre il principio sancito dal can. 460, § 2, che cioè in una parrocchia non vi possa essere che un parroco solo; ma salvo anche l'altro principio di diritto naturale e di diritto divino riaffermato nettamente dall'Apostolato delle Genti: « ...qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt, edunt: et altari deserviunt, cum altari participant » (14).

S. R.

BIBLIOGRAFIA

Corazzini, *La parrocchia nel diritto pubblico italiano*, Torino, 1910.

— *Gli enti collettivi soppressi e le spese di culto* (nel « Diritto Ecclesiastico Italiano », V, p. 395 ss.).

C. Caterbini, *Il diritto ecclesiastico italiano*, Vicenza, 1920.

Bertolotti, *Il parroco italiano nei suoi rapporti con le leggi dello Stato*, Roma, 1910.

D. Colombini, *Nozioni pratiche di diritto ecclesiastico*, Vicenza, 1925.

C. Olmo, *Il diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Milano, 1903.

Schiappoli, *Manuale del diritto ecclesiastico*, Torino, 1902.

Scaduto, *Manuale di diritto ecclesiastico.*

Zecca, *Liquidazione dell'asse ecclesiastico.*

Tiepolo, *Leggi ecclesiastiche annotate.*

Badii, *Il diritto ecclesiastico italiano*, Firenze, 1921.

De Alexandris e Capitani, *Deo et Caesari*, Torino, 1932.

Jemolo, *Elementi di diritto ecclesiastico*, Firenze.

(14) *I Cor.* 9, 13.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Natura e divisione del delitto.

(*Continuazione*).

Segue il canone 2198:

Delictum quod unice laedit legem societatis, iure proprio, salvo praescripto can. 120 punit civilis auctoritas, licet etiam Ecclesia sit in illud competens ratione peccati.

Nel suo ordine, come società perfetta, la società civile è *sovrana* e la distinzione dei due poteri, con la sfera di competenza giurisdizionale che loro è propria, ha in ciò il suo fondamento. Come quindi — *iure proprio* — la Chiesa nel foro esterno e giudiziale applica la sua legge penale, perseguendo il delitto che la offende, a lo stesso modo la società civile — *iure proprio* — persegue il delitto che *unicamente* offende la sua legge penale, e lo punisce applicandola. Senza il diritto di costringere — *ius coercendi* — sarebbe inefficace, come per la Chiesa, così per lo Stato la potestà *legislativa* e *giudiziaria*. È implicito tutto ciò nel diritto d'*imperio* di cui gode qualunque società *sovrana*. « Certum exploratumque est puniendi ius in imperio et iurisdictione positum esse » (Vecchiotti, op. cit., II, § 6) (41). È detto:

Salvo praescripto can. 120.

Tale canone sancisce la riserva del *privilegium fori*: § 1 per i chierici in generale; § 2 per i dignitari del clero; § 3 stabilisce la norma da seguire quando tal privilegio non sia rispettato o convenga rinunziare al suo esercizio in un caso particolare. Vedi il testo e anche il già citato canone 1553, § 1. S'aggiunge:

Licet etiam Ecclesia sit in illud competens ratione peccati.

Perché qualunque delitto, come s'è visto, ha carattere morale e cade sotto la giurisdizione della Chiesa in quanto è peccato. Si potrebbe far quistione per le *trasgressioni* o contravvenzioni che essendo di mera creazione politica, possono aver per oggetto ciò che è male solo perché *prohibetur*, o perché *praecipitur* (commissione, omissione); ma anche per esse il bene e il male, la *ratio peccati*, sta almeno nella violazione del legittimo comandamento della legge (42). Per il che si conclude la legittimità del giudizio della Chiesa sopra qualunque azione che cada nelle pene previste e comminate nel foro civile.

La competenza della Chiesa — *ratione peccati* — si esercita in due modi: nel foro *penitenziale* e nel *foro esterno*. In questo, ancora in due maniere a tenore del canone 1553, § 1, n. 2, e cioè come giudizio che determina e circo-

(41) Orlando, *Princ. Dir. Cost.*, 87 seg., 347 seg.

(42) Oggi i Teologi, prevalentemente Tomisti, rinunciano al concetto della legge *puramente* penale. Ma vedi « Apollinaris », 1930, p. 318, *De lege canonica mere poenali*, auct. A. Canestri.

scrive la colpa in sé e come applicazione di pene ecclesiastiche. Vi è detto: *Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit... 2° De omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem.*

Quindi viene che nonostante sia, un delitto, oggetto della legge penale civile, la Chiesa oltre che giudicare *del peccato* in foro penitenziale e in foro esterno se occorra, può alla pena che la legge civile infligge aggiungere altra pena in virtù del proprio potere. Questo esercizio della sua giurisdizione per distinguerlo dall'altro per il quale determina una colpa come delitto agli effetti della propria legge penale (can. 2195) fu qualificato come *giurisdizione indiretta sui delitti puramente civili* (Lega, op. cit., 56).

Ne abbiamo l'esempio nel canone 2354, § 1, in cui *a*) si aggiungono pene canoniche a delitti già giudicati e colpiti nel foro civile; *b*) queste pene per sé sole sarebbero ai medesimi inadeguate. Vedi anche il canone 2357.

La ragione di questo ulteriore intervento *coercitivo* della Chiesa, sta nella natura stessa di questi delitti che sono i più gravi, e che perciò ledono col diritto naturale e divino-positivo, di cui è custode naturale la Chiesa, i fondamenti stessi di ogni consorzio umano, e perciò anche della Società religiosa (Cfr. cap. *Novit.*, 23, X, *de Jud.*, II, 1).

Insegnava (l. c. n.) al proposito il Card. *Lega*: « Illud verum est exercitium competentiae in crimina pure civilia *ratione peccati* Ecclesiam latius exercuisse sub media aetate... Haec competentia... non est abjudicanda Ecclesiae *hodie* ».

Termina il canone:

Delictum quod laedit utriusque societatis legem ab utraque potestate puniri potest. Non ha qui luogo l'ipotesi della giurisdizione indiretta. Tanto per la Chiesa, quanto per lo Stato, si parla di delitto previsto e colpito di proporzionate sanzioni.

Quando adunque si dia che la stessa azione criminosa è delitto per la legge penale civile e per la legge penale canonica insieme, l'una e l'altra autorità lo possono colpire.

Nella specie concreta però ha luogo il disposto del citato 1553 al § 2: « *In causis in quibus tum Ecclesia, tum civilis potestas aeque competentes sunt, quaeque dicuntur mixti fori* (43), *est locus praeventioni* ». Motivo giuridico la *Reg. 54*, R. J. in VI: « *Qui prior est tempore, potior est jure* » motivo etico, *perché* il delinquente non sia eccessivamente gravato. Ben dice il chiarissimo *Dichner*, op. cit., § 2161: « Ne reus *unius* criminis duplex judicium vel *duplicem poenam* sustinere cogatur, hae causae mixtae vel a tribunalibus mixtis (44) vel per *praeventionem* ab alterutro judice, sive laico sive ecclesiastico definiri debent, prout unum vel alterum inter duas supremas auctoritates conventum est » (45). Vedi il canone 2218.

(43) Vedi la nota critica apposita, a pag. prec.

(44) In *Germania* ed in *Inghilterra* nei secoli x ed xi operarono i tribunali *misti*, risultanti di magistrati ecclesiastici e laici.

(45) Cfr. anche Cavagnis, op. cit., 1-421 seg.; Vecchiotti, op. cit., II-49; Sole, loc. cit. 14.

Due precise disposizioni sono da aversi presenti, tanto per l'esercizio diretto che indiretto della giurisdizione penale ecclesiastica. Prima il citato canone 2223 al § 3, n. 2°, che per *ogni classe* di delinquenti lascia facoltà al giudice o Superiore di astenersi da l'infliggere ulteriore pena, quando il reo « *sufficienter punitus sit vel sumendus praevideatur... auctoritate civili...* » (46). Poi il canone 1933, § 3, che per il *reo laico* dispone « *In delictis mixti fori Ordinarii regulariter ne procedant, cum reus laicus est, et civilis magistratus, in reum animadvertens, publico bono talis consulit* ».

Titulus II. — *De imputabilitate delicti, de causis illam aggravantibus vel minuentibus et de juridicis delicti effectibus.*

Canone 2199. — *Imputabilitas delicti pendent ex dolo delinquentis vel ex ejusdem culpa in ignorantia legis violatae aut in omissione debitae diligentiae; quare omnes causae quae augent, minuunt tollunt dolum aut culpam, eo ipso augent, minuunt tollunt delicti imputabilitatem.*

Procede il legislatore allo svolgimento del concetto giuridico dell'elemento soggettivo del delitto, giusta la definizione datane al canone 2195, § 1. Trattasi quindi di imputabilità *morale* e non di imputabilità *politica*. Il canone è preliminare ai seguenti di questo medesimo Tit. II fino al canone 2210 escluso. L'imputabilità morale si compendia nel *dolo* o nella *colpa*.

È detto:

Imputabilitas delicti pendet ex dolo delinquentis.

Imputare significa attribuire alcunché ad alcuno come a propria causa; l'imputazione morale dice necessaria dipendenza della libera volontà dell'uomo: « *Nullus motus ponitur in genere moris, nisi habita comparatione ad voluntatem, quae est principium moralium...* Et ideo ibi incipit genus moris, ubi primo dominium voluntatis invenitur » (S. Tommaso, in 2, dist. 24, p. 3, n. 2). In criminalogia l'imputabilità morale dipende, quindi, dalla opposizione di un atto volontario-libero al disposto della legge penale. Come sopra vedemmo, tale opposizione è chiamata *dolo*. Il seguente canone definisce infatti il *dolo* « *deliberata voluntas violandi legem* ». Ne segue *che l'imputabilità del delitto dipende dal dolo del delinquente.*

Perché poi l'atto volontario sottintende *conoscenza*, giusta il principio « *nil volitum quin praecognitum* », i tre elementi che debbono essere dimostrati *esistenti* per imputare ad alcuno un delitto sono: *a*) la scienza; *b*) l'efficace causale volontarietà; *c*) la libertà dell'atto criminoso. L'articolo 45 del Codice penale italiano analogamente decreta: « Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia *voluto* il fatto che lo costituisce ».

Ma l'imputabile opposizione alla legge penale si può avere non solo dal *dolo* del delinquente, ma ancora: *ex ejusdem culpa in ignorantia legis violatae, aut in omissione debitae diligentiae.*

Colpa qui si prende non nel senso filosofico di atto responsabile giuridicamente, ma nel senso giuridico di atto *meno* responsabile del *dolo*. C'è

(46) Vedi anche il can. 2218, § 1.

(47) Filippi, *Medicina legale*, § 146; Cattrein, *Phil. Mor.* § 59.

quindi differenza, ma solo di gradi fra l'imputabilità morale del dolo e della colpa, non c'è fra l'uno e l'altra opposizione (Cfr. Racca, *Th. Mor. Syn.*, 205).

Nel diritto precedente corrispondeva all'atto posto sotto l'influenza della *colpa* la qualifica di *quasi-delitto* desunta dal diritto Romano (*damnum injuria datum. Lex Aquilia*) (48) nella peculiare considerazione di una delle fonti di obbligazioni. Vedi *Inst.*, lib. IV, Tit. V. Qui l'atto *colposo* è accomunato al *doloso* sotto l'unica nozione della imputabilità morale del delitto, e nel mentre stesso che la colpa è ricordata come fonte di imputabilità penale, è designato il di lei ambito nell'ignoranza della legge e nella omissione della dovuta diligenza. Non si ha altra descrizione o definizione della medesima.

È detto dunque dipendere l'imputabilità morale dal delitto oltre che dal *dolo* del delinquente, anche dalla di lui *colpa* — *in ignorantia legis violatae.*

Perché la legge è «ordinatio rationis ad *bonum commune*» s'intende interessato chiunque appartenga alla comunità che è sotto il di lei impero ad averne cognizione. Si presume quindi tal cognizione, e dato il fatto della violazione della legge, se consta di una tal quale ignoranza della legge (49) o tale è invocata, si presume l'ignoranza alla sua volta voluta o colpevole. Sarebbe troppo facile d'altronde sfuggire i rigori della legge penale interponendo l'eccezione dell'ignoranza, facile, perciò disastroso alla comunità. Per questo «ignorantia juris non excusat» Reg., 13, *R. I.*, in VI. È ammessa però prova in contrario (2202). Vedi l'analogo 2200, § 2, e 16, § 2.

Riguarda l'ignoranza della legge l'elemento *soggettivo* dell'azione imputabile perché *colposa*; l'elemento *oggettivo* è considerato nella *omissione debitae diligentiae* circa la cosa che a tenore della legge debba farsi o non farsi. Cfr. Hlam. Cicognani, *Comm.*, l. I, ad can. 16; Maroto, *Inst.*, n. 243. L'efficacia della legge anche conosciuta sarebbe nulla, quando al dovere di averne notizia non corrispondesse quello di usare proporzionata diligenza nell'eseguirla. La mancanza di questa rientra nel concetto di colpa; il suo effetto dà all'azione od omissione la qualifica di *colposo*. Tale azione od omissione è il *factum inconsultum* e la misura per stabilirlo (2203, § 1) si desume da quel tanto di diligenza che *comunemente* s'adopera in *aestimandis effectibus facile secuturis ex aliquo facto* (Lega, loc. cit., 45; Carrara, op. cit., 80) (50).

Discende anche questa specie di *fatto colposo* dalla ricordata (Ferrini, 594) dottrina Romana del *damnum injuria datum*, che fonda la *culpa civilis* (51), il cui effetto è l'*obbligatio ad tantundem praestandum*: Cap. un. X *de Commod.* (III, 15) et Cap. IX-X *de injur. et damn. ill.* (V, 36). Si legge infatti nel c. IX *de injur. et damn.*: «Si culpa tua datum est damnum, vel injuria irrogata, seu aliis irrogantibus opem forte tulisti, aut haec imperitia tua, sive *negligentia evenerunt*: jure super his satisfacere te oportet, nec

(48) Cfr. Ferrini, *Pandette*, 593. La legittimazione attiva nell'*actio* leg. *Aquiliae*, I; Lega, op. cit., 44.

(49) O della legge in sé o della pena con diversi effetti di cui oltre, 2202.

(50) Cod. pen. It., art. 42-43.

(51) I Teologi dicono colpa *teologica* la colpa civile.

ignorantia te excusat si scire debuisti ex facto tuo injuriam verisimiliter posse contingere vel jacturam». Vedi l'articolo 45 del Codice Penale Italiano, seconda della prima parte e capoverso. (Marchetti, op. cit., 427).

Portata nel campo criminale la colpa civile, dalla mancata diligenza dovuta, diventa soggetta a sanzioni penali. «*Sine culpa nisi subsit causa non est aliquis puniendus*». Reg. 23, *R. J.*, in VI.

Perché la *colpa* si commisura sempre alla volontà che ne è principio (52) viene a distinguersi, proporzionalmente a l'influsso della medesima, in tre gradi. È colpa *lata* quando l'effetto poteva prevedersi da tutti gli uomini di sana mente nelle medesime circostanze: per questo «*Magna negligentia culpa est, magna culpa dolus est*», l. 7 ffrr. ad L. *Corn. de Sicariis.* È il caso del — *culpa proxima dolo* — del canone 2203, § 1: è colpa *levis* quando l'effetto poteva prevedersi solo dai diligenti; è imputabile e dà il fatto colposo perché la diligenza è doverosa: è colpa *levissima* quando l'effetto solo dai diligentissimi poteva prevedersi (ed evitarsi). Non si suole questa imputare, perché fuori dalle comuni contingenze. Però anche la *levissima* può essere nelle cose civili dedotta in fatto (53) come colpa contrattuale, e la levissima extra contrattuale entra, per la *riparazione* del danno e per la *pena* insieme, nella sfera di applicabilità della legge *Aquilia.* «In lege Aquilia et levissima culpa venit». Fr. 31 ad l. Aq., 9-2 etc. (54). C. P. It., art. 45.

È vario il grado d'imputabilità agli effetti della pena nel *dolo* e nella *colpa.* La ragione per cui la *colpa* nell'ignoranza della legge e nella omissione della dovuta diligenza non si commisura al *dolo* nel delitto è in ciò che gli effetti in tanto «*minore reprobatione percelluntur*» in quanto in essi «*deest deliberatum propositum delinquendi*» come ben dice il Card. Lega, loc. cit. Nel dolo è maggiore imputabilità perché maggiore malizia e diretta opposizione al precetto penale della legge. Diceva Seneca: «Delictum in duobus non eodem modo (sapiens) afficiet, si alter per *negligentiam admisit,* alter *curavit* ut nocens esset», *De via*, lib. 16 (55). Cfr. c. un. *De homicidio volunt. et casual.*, V, 4, in Clem.

Il concetto unitario che ha seguito il legislatore fin qui si afferma anche nelle seguenti parole:

Quare omnes causae quae augent, minuunt tollunt dolum aut culpam, eo ipso augent, minuunt, tollunt delicti imputabilitatem.

Il delitto è dolosa o colposa opposizione alla legge che nega o toglie alla società quel bene che la legge stessa si propone di conservarle; tutto ciò che accresce diminuisce e toglie il dolo o la colpa accresce diminuisce o toglie la imputabilità del delitto stesso. Il dolo e la colpa in varie maniere e gradi sono *esercizio* ed *atto* di consapevole e libera volontà umana: ciò che

(52) Latini, loc. cit. 94.

(53) Serafini, 1, § 110.

(54) *Tota culpa est nimia negligentia idest non intelligere quod omnes intelligunt.* Fr. 213, § 2, *de V. S.* (50-16).

(55) Puccioni, *Saggio di Dir. Penale*, 1-5; Hinsinger, *Dissert.* «*Quaenam sit differentia inter delicta dolosa et culposa*»; Santi, *Praelect. I. C.*, V. tit. XII-2.

accresce, diminuisce o toglie *nell'atto umano* la scienza, la volontà, la libertà, accresce, diminuisce, toglie il dolo o la colpa, e consequentemente l'imputabilità morale del delitto.

I canoni seguenti portano e determinano giuridicamente, pel foro nostro, le cause di queste graduazioni di imputabilità o esclusione della medesima. Si dicono *aggravanti* (2206-2207) quelle che accrescono l'imputabilità: *scusanti* (2201-2204-2206 etc.) quelle che la diminuiscono: *giustificanti* (2201-2202-2205 etc.) quelle che la tolgono. Cfr. Latini, 108-09 seg.; Sole, 18.

Il dolo e la colpa che sono il dato centrale e il presupposto giuridico preso dal legislatore come punto di partenza per le disposizioni contenute nei citati canoni, rappresentano la *normalità* nell'esercizio delle facoltà specifiche dell'uomo (*sciens volens fecit*); ma il contenuto psicologico-etico delle stesse disposizioni può anche rappresentare o semplici *alterazioni* allo stato di detta normalità o addirittura l'*anormalità*, come si vedrà a suo luogo.

Attinge quindi necessariamente il legislatore dalla psicologia, dalla patologia, dalla etica, dalla teologia prevalentemente morale, determinandone i dati alle esigenze giuridiche della Società religiosa, secondo i criterî di attualità che si è fatti propri, al raggiungimento del fine prefisso. Cfr. C. I. X *de praesuntionibus*, 11-23. C. Pen. It., art. 85-88.

L'*imputabilità* morale, di cui il presente canone, ha il suo presupposto nella *autonomia personale* dell'agente (chi delinque). È per questo *personale*. La scuola di criminologia positiva invece (Ferri-Lombroso ecc.) parte dal concetto che ogni uomo subisce la reazione sociale dei proprii atti pel fatto di averli compiuti vivendo in società; sostituisce quindi alla imputabilità *morale-personale* del delinquente la *responsabilità sociale*. L'imputabilità morale ha inoltre il suo presupposto nella libertà: non possono perciò essere da noi prese in considerazione *altre* forme di determinismo *bio-psicologico, idealistico, monistico* ecc. che, pure partendo da vari punti di vista, *eliminano* o gravemente compromettono il concetto di umana *libertà* che è base naturale alla vita morale, ed è, come *assoluto, indiscutibile* presupposto ad ogni sistema di giure che conosca la storia (56). Vedi: Ig. Petrone, « I limiti del determinismo scientifico » (*passim*).

Nota. — Nel primo progetto per la riforma del codice *Zanardelliano*, la commissione presieduta dal *Ferri* aveva messo come base: che non il *delitto*, ma il *delinquente* dev'essere preso in considerazione dalla legge penale (Italiana). È pubblicato oggi il nuovo Codice che s'ispira (*a*) ai concetti tradizionali della scuola classica. La « Civiltà cattolica » (17 settembre 1927), prendendone in esame il progetto, scriveva: « La nuova riforma del nostro diritto penale... fa onore alla scuola giuridica italiana che è figlia e depositaria dell'antica sapienza Romana... I membri della commissione, specialmente il *ministro Rocco*, meritano una parola di lode incondizionata ». Ritorna l'argo-

(56) Superfluo quindi è notare che per la parte antropologica noi diamo come fuori di discussione qualunque forma di *determinismo*, sia questo *positivo* o *idealistico*. Vedi Naville, *Le libre arbitre*, 262 (ad esemp.) Blondel, *L'évolution e la vie*, 228; Bergson, *Essai sur le données* etc.

(*a*) Generalmente; e specialmente nel concetto della responsabilità [n. d. d.].

mento al fasc. 1° novembre 1927. Lo stesso codice *Zanardelliano*, specialmente per alcune omissioni, meritò la disapprovazione di *Leone XIII* (Alloc. 10 giugno 1888), cfr. cit. « Civiltà », cit. fasc. « *Il nuovo Codice penale italiano* ». Cfr. Battaglini, *Riforma Cod. P. It.*, 8°, pag. 45. Ved. « Monitore », 1929, pag. 334 seg.; « Apollinaris », 1930, pag. 296 auct. Bernardini.

M. Pistocchi.

(*Continua*).

NOTE DI DIRITTO CONCORDATARIO

Segreto ministeriale nell'articolo 7 del nostro Concordato.

L'articolo 7 del nostro Concordato dice: *Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro sacro ministero.*

La ragione di tale disposizione bisogna ricercarla nell'interesse che ha la Chiesa e lo Stato che si abbia massima fiducia nel ministero sacerdotale, inteso e considerato quale essenziale elemento di pace, di benessere e di prosperità sociale.

Tale privilegio si riconosce agli ecclesiastici non per ragione del solo loro ufficio, bensì per ragione del loro stato o carattere. Per tale ragione si usano le espressioni « *Ecclesiastici... per ragione del loro sacro ministero* ». Quindi fruiscono del beneficio i semplici sacerdoti secolari e regolari anche quando non abbiano uffici determinati, come anche i chierici già iniziati agli ordini, per i quali sono addetti al sacro ministero; sebbene, ordinariamente, la sua pratica applicazione avvenga specialmente in riguardo ai parroci ed a coloro che ne fanno le veci, perché essi sono particolarmente a contatto col popolo, ne conoscono i loro bisogni, e sono considerati i consiglieri nati delle loro faccende.

Il nostro Codice di procedura penale, con l'articolo 351, in accordo con l'articolo 7 del Concordato, dispone che, *sotto pena di nullità*, non possono essere obbligati a deporre, su quanto fu loro confidato o conobbero per ragione del loro sacro ministero od ufficio, *i ministri della religione cattolica* e di un culto ammesso dallo Stato.

Dalla chiara disposizione del Codice risulta evidente la nullità della deposizione, e, conseguentemente, anche del giudizio, basato su tale deposizione, quando il giudice abbia richiesto la deposizione dell'ecclesiastico, invitandolo a deporre con regolare citazione.

L'articolo 622 del nostro nuovo Codice penale dispone: *Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclu-*

sione fino ad un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila. Il delitto è punibile a querela della persona offesa» Il Jacuzio (*Commento della Nuova Legislazione in materia ecclesiastica*, pag. 99) scrive: *Il divieto per l'autorità giudiziaria di obbligare l'ecclesiastico a fare deposizioni su fatti a lui noti per ragione del sacro ministero, non toglie che, se l'ecclesiastico volontariamente deponga, la deposizione debba ritenersi valida.*

Noi rileviamo che la deposizione volontaria fatta da un ecclesiastico, in giudizio, su di un segreto ministeriale, *debba considerarsi come non avvenuta, pena la nullità del giudizio.*

Osserviamo:

a) La disposizione data dall'articolo 7 del Concordato, è vero, dice: «*Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie* ecc.», però *è il fine*, che si volle raggiungere dai legislatori con tale disposizione, *che deve chiarirci il vero significato della espressione e l'estensione della disposizione.* Si volle garentire, con la disposizione, non la dignità del chierico, invece si volle *garentire la serietà del suo sacro ministero ed il diritto di coloro che a tale ministero avessero fatto ricorso, col chiedere consiglio e lume.* Ora proprio per la sicurezza di tale garanzia si richiede che sia nulla, giuridicamente, anche la deposizione volontaria, fatta dal chierico su cose che egli conobbe per ragione del suo ministero. Anche, dunque, per tale ipotesi, secondo il nostro modesto parere, vige la disposizione dell'articolo 351 del Codice di procedura penale, che decreta la nullità della deposizione.

Nel medesimo senso, crediamo debbano interpretarsi le parole della circolare n. 2229 Reg. Circ. Direzione Generale degli affari penali, delle grazie ecc., 20 giugno 1929, a. XI: «L'articolo 7 del Concordato *esenta* gli ecclesiastici dal fornire informazioni ai magistrati e ad altre autorità su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro sacro ministero. Si tratta, in sostanza, di una norma analoga e di portata più ampia di quella contenuta nell'articolo 248 Codice penale».

Solo osserviamo che la *esenzione* è data agli ecclesiastici per ragione del loro *stato*. Non è, quindi, un semplice privilegio personale a cui si può rinunziare; è, invece, una esenzione che si riconosce *ob bonum publicum*, bene pubblico che verrebbe a ledersi con la deposizione anche volontaria.

b) Il Jacuzio continua: *È vero che per il ministro di culto, come per qualunque altro professionista, costituisce reato* (art. 622 Cod. pen.) *la rivelazione, senza giusta causa, di segreti appresi per ragione del proprio stato o ufficio; ma la deposizione in giudizio, sebbene non obbligatoria, è da considerarsi fatta per giusta causa e quindi non soggetta a sanzione penale.* Contro tale interpretazione, osserviamo:

Per gli ecclesiastici il giudizio non può essere mai causa che giustifichi la rivelazione, perché gli ecclesiastici, in forza dell'articolo 7 del Concordato, non possono essere chiamati in giudizio a deporre su quanto conoscono per ragione del proprio ministero. L'articolo 248 del Codice di procedura penale 27 febbraio 1913 determina le persone che non possono, a pena di nullità, essere obbligate a deporre su ciò che a loro fu confidato, per ragione di ufficio

o professione. Per gli ecclesiastici v'è la disposizione dell'articolo 351, n. 2, nuovo Codice di procedura penale.

Però anche quando, volontariamente, gli ecclesiastici (di essi solo, ora, parliamo), depongano, in giudizio, notizie o segreti conosciuti per ragione del loro sacro ministero, oltre alla nullità della loro deposizione, *la stessa deposizione è perseguibile di azione penale, a querela della persona lesa, perché l'articolo 7 del Concordato, indirettamente, impone ed esige, dai chierici, l'assoluto silenzio, nei giudizi, di quanto abbiano conosciuto a mezzo del loro sacro ministero.*

Infatti, l'articolo 7 del Concordato ha vietato ai magistrati ed alle altre autorità di chiamare a deporre i chierici, *proprio per impedire la manifestazione di segreti conosciuti per ragione del ministero sacro*; non è dunque la sola chiamata in giudizio che si volle proibire, bensì anche il fine cui tale chiamata era diretta, cioè la manifestazione di cose conosciute per ragione del sacro ministero. Ora se il giudizio, per l'intervento volontario, fosse considerato come causa giusta permittente, per gli ecclesiastici, avremmo la contradizione vera e palese: *Si proibì la causa, e si riconobbe lecito e legale l'effetto*; o meglio: *Si dichiarò illegale la chiamata di un chierico in giudizio,* per deporre su segreti ministeriali, *e si dichiarò legale e causa giustificante lo stesso giudizio con l'intervento volontario.* Ma questo è contradittorio e deve essere, necessariamente, alieno dalla mente dei legislatori, che intesero e vollero assicurare la pacifica missione del ministero sacro, in mezzo ai popoli, causa di bene e di pace sociale; pacifica missione che potrebbe venir meno, per la possibile manifestazione dei segreti professionali, ritenuto legale, e, quindi, non perseguibile di azione penale, se avvenuto spontaneamente, in un giudizio, dinanzi al magistrato.

Diceva bene Celso (l. 18, *De leg.*, 1, 3): *Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur* (L. 5 C., *De leg.*, ib.): *Non dubium est in legem committere eum qui, verba legis amplexus, contra legis nititur voluntatem. È indubitato che va contro la legge chi si attiene alla parola, e ne forza lo spirito.*

Ricapitolando:

a) L'articolo 7 del nostro Concordato impedisce che si chiamino i chierici a deporre su cose che conobbero per ragione del loro sacro ministero;

b) La ragione di tale proibizione è quella di assicurare la pace ed il benessere sociale delle popolazioni, che tali segreti affidano ai chierici;

c) L'articolo 351 del Codice di procedura penale nega la validità della deposizione e del susseguente giudizio fondato sulla notizia data da chi conobbe la cosa per ragione del proprio ministero;

d) Tale nullità, con le relative penalità, comminate dall'articolo 622 del Codice penale, si deve estendere alla deposizione volontaria fatta in giudizio da chierici, su cose che vennero a loro conoscenza per ragione del loro ministero, perché lo scopo che ebbero i legislatori nel dettare l'articolo 7 del Concordato fu quello di garentire il segreto su notizie avute per ragione del proprio ministero, segreto che si viola anche quando volontariamente il chierico depone in giudizio;

e) L'articolo 622 del Codice penale dichiara *causa eminente* dalle pene la «*giusta causa*». Per gli ecclesiastici la «*giusta causa*» mai può essere il giudizio sia con regolare cedola di citazione, sia con comparsa volontaria, perché è *proprio il giudizio che viene interdetto per gli ecclesiastici* su quanto conobbero per ragione di sacro ministero, e non la sola citazione di comparizione.

La esenzione è data ai chierici non solo in rispetto ai magistrati (Giudici, Pretori, Conciliatori), i quali iniziano e proseguono la faccenda giudizialmente, ma anche in rispetto a qualsiasi altra autorità di pubblica sicurezza (Podestà, Commissario, Questore), i quali agiscono disciplinarmente. Il Concordato lo dice chiaramente: *Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.* Tale prescrizione è di più ampia portata di quanto segnava l'articolo 248 del vecchio Codice penale, che si limitava a proibire la mera deposizione giudiziaria su persone e materie conosciute per ragione del sacro ministero.

Quanto il chierico conosce non per ragione del proprio ministero sacro, non è compreso in tale data disposizione.

Se mai il chierico esercitasse altro ufficio non sacro, e fosse chiamato a deporre su ciò che conosce per ragione di questo suo ufficio non sacro, può deporlo con ogni sicurezza, perché, a norma dell'articolo 622 Codice penale v'è la *giusta causa,* cioè l'intervento del Giudice che rende legale la manifestazione del segreto o notizia conosciuta per ragione del proprio ufficio.

Di quanta pratica utilità sia la prescrizione dell'articolo 7 del Concordato, ognuno, facilmente, lo intende. Esso circonda il ministero sacerdotale di sacra riverenza, per cui il popolo può ricorrere al suo aiuto, lume e consiglio con piena sicurezza e con la massima libertà, senza alcuna preoccupazione di possibili danni. Se il magistrato *non iudicat de internis,* e solo giudica *ex actis et probatis,* al sacerdote cattolico, invece, anche i rei aprono e manifestano il loro animo, perché vi scenda luce, pace e refrigerio. Questa è la missione del sacerdote che l'articolo 7 del Concordato ha voluto ricordare e garentire (1).

Sac. Avv. P. Vito.

(1) La questione è assai delicata e assai grave; la dialettica del chiaro A. è elegante e le sue osservazioni meritano la più alta considerazione, sebbene forse non in tutti i punti appaiano ineluttabilmente convincenti, proprio perché, secondo il nostro modesto parere, manca di precisione categorica e netta il dispositivo tanto dell'art. 351 C. p. p. quanto dell'art. 7 del Concordato. Non sarebbe forse inopportuno tener presente anche il can. 1757 del C. i. c. e particolarmente le fonti classiche del diritto canonico. Ma lasciamo ad altri l'ulteriore sviluppo della questione. [N. d. D.].

NOTE E DISCUSSIONI

Iniziative pratiche a favore dell'Arte Sacra moderna.

Fu l'Alfieri, salvo abbaglio, a consigliare, prima di una qualsiasi discussione artistica, di porre bene in chiaro, col contradittore quale sia la rispettiva fede in Dio. Con premessa molto più modesta va aggiunto che si dovrebbe specificare la propria teoria estetica prima di iniziare discussione sull'arte sacra.

Infatti con chi ancora propugna in nome della «liricità» idealistica «l'arte per l'arte» è perfettamente inutile stare a discutere sulle migliori o sulle peggiori qualità didascaliche dell'arte al servizio della Chiesa; come è altrettanto tempo perduto architettare rimedi per l'odierna crisi artistica, se si ha di fronte chi, ben ferrato in teoriche d'estetica, non è stato sfiorato, neanche di lontano, dal dubbio che forse il processo dell'elaborazione artistica non segue affatto la dialettica ch'è schematizzata sui trattati di logica, ma procede invece con una dialettica la quale s'incardina su principî che posson dirsi tecnici, perché son gli stessi, in fondo, sui quali si regge ogni insegnamento di tecnica artistica. È tempo perduto, insomma, per uscir dal vago e dal generico, che uno si stilli il cervello a prescriver ricette per la languida salute dell'arte sacra, se in tale specie di consulti medici ha a che fare con chi si preoccupa delle «giustificazioni teoriche» dell'arte cristiana, o con chi vuole circondare l'artista con un «senso del mistero» davvero misterioso, o con chi — infine — si acquista facili simpatie predicando che una «rinascita dello spirito religioso» farebbe rifiorire d'incanto l'arte in genere e l'arte sacra in ispecie.

Se uno si ostina, invece — come fa chi scrive queste righe — a credere che il nocciolo della questione stia massimamente nell'ingegno naturale e nella perizia acquistata dall'artista, che deve esser bensì educato, ma più dall'ambiente — dal «clima», insomma — che dai libri e dalle parole; se uno si ostina a ripetere, sia pur un po' con Dante, che in effetti «vale» all'artista il «lungo studio» ed il «grande amore» degli antichi e della natura; allora uno si fa la fama di gretto materialista dalle idee antiquate, ed è finita.

Necessità della pratica nell'arte sacra.

Comunque, vada come che sia, è bene ed anzi onesto premettere le proprie idee artistiche prima di parlar d'arte sacra; e poi non è detto che non manchino piccole soddisfazioni secrete a chi si sofferma su tali «antiquate e materialistiche ubbie»: com'è avvenuto quando si son visti tanti eletti e spirituali critici d'arte tutt'affannati a ripetere la parola del Duce che il teatro rinascerà quando si costruiranno teatri da 20.000 spettatori: e — poveretti — eran gli stessi scrittori che fin al giorno prima avevano spiegato con benigna sopportazione come il teatro (che pur non si direbbe davvero la casa della preghiera) era in crisi, né più né meno, perché il mondo soffriva d'una «profonda crisi religiosa».

Ma altra consolazione ancora può avere il sopravvissuto materialista, vedendo cioè come la Chiesa abbia sempre favorito l'arte, nei secoli d'oro ed in quelli di ferro, non già mettendo in mano all'artista libri d'estetica, ma belle borse di denari e commettendo, insieme, di costruirle templi ed edifici sacri, di dipengerle pareti e tavole e tele, di scolpirle pietre e plasmarle ceramiche, di batterle ferri e marmi e argenti ed ori, di cuocerle vetri e smalti, di tagliarle tavole e travi, di inciderle avori e di connetterle gemme. Ché la Chiesa, in fatti, ha sempre compreso come anche il più grande ingegno abbia bisogno d'esercitarsi a lungo, per tutta la vita, affinché « a risponder la materia » non sia « sorda » (1).

Tali criteri pratici, dunque, che son gli stessi tradizionalmente adottati dalla Chiesa, sono stati messi alla base di ognuno di quei tentativi con cui si è cercato recentemente di valorizzare quanto gli artisti avevan fatto nel campo dell'arte sacra.

Ma siccome, purtroppo, oggi sembra che non sia possibile di valorizzare l'arte altrimenti che per mezzo di mostre e d'esposizioni — invece degli incarichi di lavoro — si è tentato qualche volta di ordinare in mostre speciali i più recenti prodotti dell'arte sacra.

Iniziative di questi ultimi anni.

Fu così — tanto per restare ai tempi più recenti — che venne aggiunta alla Biennale Romana del 1924 una mostra d'arte sacra moderna, ove altro non richiamò l'attenzione degli intenditori che una *Via Crucis* fiamminga di cui si dové occupare il Santo Offizio. Nel 1929, poi, a Palermo, per iniziativa della rivista locale « Arte Fascista » vennero raccolte, sotto il paterno auspicio dell'Em.mo cardinale Lavitrano, numerose opere d'arte sacra d'autori siciliani.

Tentativi sporadici, come si vede.

Una prima prova invece di appoggiare all'Azione Cattolica Italiana — come alla continuatrice degli antichi sodalizi religiosi e professionali — un movimento vasto ed organico a favore dell'arte sacra moderna seguì in quello stesso anno della Conciliazione, per iniziativa di tre artisti di Roma e di chi scrive. Furono fatti i primi approcci col Consiglio superiore dell'A.C.I. e personalmente col presidente generale comm. Ciriaci, e le pratiche avevano già sorpassato i primi ostacoli, quando, per ragioni di opportunità e di competenza si pensò di appoggiare il movimento — che aveva un programma pratico ed uno educativo — non già all'A.C.I. ma alla F.U.C.I., come all'organizzazione specifica degli studenti universitari e quindi anche degli studenti delle accademie artistiche.

Mentre l'iniziativa dell'Azione Cattolica procedeva, seppure non velocemente, e mentre si organizzava il primo convegno artistico « fucino » per

(1) Non fa, così, meraviglia — sia qui detto tra parentesi — che oggigiorno tanti poveri pittori che han passato invece la vita a dipingere nature morte da anticamera di dentista, non sappian da che parte cominciare, quando si trovan davanti ad una parete di cappella, di sessanta o settanta metri quadrati, dove debbon affrescare una scena biblica con una ventina di personaggi, che — per di più — debbon colpire la mente e il cuore dei fedeli.

l'arte sacra (che poi si tenne a Roma nel novembre del 1930), padre Semeria, d'intesa con S. E. il Conte de Vecchi di Val Cismon organizzava la prima mostra internazionale d'arte sacra, che si aprì appunto a Roma ed ora sta ripetendosi a Roma stessa nella Galleria nazionale d'arte moderna (1).

Contemporaneamente, nel 1931, si tennero ancora in Italia due mostre d'arte sacra: a Padova ed a Milano.

La mostra di Padova fu organizzata in occasione del centenario antoniano, e, come tant'altre iniziative padovane di quell'anno, non mancò di risentire i tristi effetti di quel conflitto tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che poi per merito di persone altrettanto intrepide che generose fu completamente e felicemente sanato il 3 settembre di quello stesso anno.

All'esposizione padovana mancò non poco il controllo dell'autorità ecclesiastica, da un lato, e di non poco nocque, dall'altro lato, la fama che la dipingeva fra il clero come una raccolta di mostri assolutamente inaccettabili.

A conti fatti, l'esposizione fu una manifestazione artistica e nulla più, non essendosi verificate quelle vendite che in altre condizioni d'ambiente e di fatto si sarebbero senza dubbio susseguite. Certo è che gli artisti — e quindi l'arte sacra — non se ne avvantaggiarono.

La mostra di Milano, organizzata dalla scuola «Beato Angelico», per merito di quello squisito intenditore d'arte sacra ch'è monsignor Polvara, benché non vasta, fu ineccepibile sotto il punto di vista didascalico e liturgico. Ad essa tuttavia nocque la contemporaneità della grande esposizione padovana, cosicché, quando si giunse alla fine, i non molti artisti italiani che avevano esposto a Milano si videro non solo poco curati dalla critica, che più richiamava l'attenzione pubblica sull'esposizione autonoma, ma si ritrovarono senza aver conseguito frutti pratici, se da questi si tolgono i non sufficienti premi che volevano consolare delle mancate vendite.

La duplice iniziativa romana.

Intanto nel 1930 a Roma un gruppo di autorevoli personalità del Clero e del Laicato si era costituito, per iniziativa di un coraggioso editore ed amatore generoso d'arte — Paolo Pulini — in una associazione di zelatori del decoro delle chiese, realizzando, così, quanto l'Em.mo Cardinale Pietro Gasparri aveva augurato nell'atto stesso con cui costituiva la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra e le dipendenti Commissioni diocesane. Basta infatti leggere l'articolo 4 delle *Disposizioni pontificie in materia d'arte sacra,* per vedere come tra i compiti delle dette Commissioni sia appunto anche quello di favorire la costituzione di gruppi di amici dell'arte sacra, che curino nella parte pratica il decoro delle chiese. Del resto anche recentemente al termine di quella prima «Settimana d'arte sacra per il Clero», che ebbe tanto successo e tanti echi suscitò ovunque, fu approvato un ordine del giorno di padre Romano Fausti, S. J., in cui fra l'altro la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra ripeteva la propria intenzione di favorire il sorgere di detti gruppi di zelatori del sacro decoro artistico.

(1) Queste mostre d'arte sacra, com'è noto, sono a vantaggio della benemerita Opera per il Mezzogiorno d'Italia, che dopo la morte di padre Semeria è diretta da don Minozzi.

Del gruppo romano, dunque, che prese il nome di « Comitato Pro Arte Sacra », fecero ben presto parte elette dame del Patriziato e della Nobiltà Romana, artisti egregi e fini intenditori d'arte, i quali si proposero « di costituire in tutte le diocesi, in accordo con le autorità ecclesiastiche e civili locali, dei ristretti sottocomitati » i quali tendessero « agli stessi suoi fini con unità d'indirizzo ed in diretta dipendenza del comitato centrale ».

Quali fossero gli intenti, che fin dall'inizio ebbe il « Comitato Pro Arte Sacra », risulta poi dallo statuto in cui è specificato il compito di svolgere « una attiva propaganda, che, nei fedeli e specialmente negli artisti e negli artigiani, valga a formare una coscienza artistica sempre più elevata, affinché le nuove opere siano frutto di illuminato mecenatismo e rispondano a nobili ispirazioni artistiche e rispondano alle leggi della S. Liturgia ». Nel detto statuto è specificato, poi, che non solo « Pro Arte Sacra » metterà gratuitamente a disposizione degli Enti Ecclesiastici e delle Istituzioni Religiose i propri organi tecnici artistici e per l'ideazione di nuove chiese ecc., ed anche per la sorveglianza dell'esecuzione di lavori stessi », ma è detto perfino che « sentito il parere delle Autorità ecclesiastiche del luogo, concederà contributi ed in casi eccezionali assumerà l'intiero onere di quei lavori ecc. che si ritengano necessari ai fini del culto e dell'arte ».

Finalmente, dopo tante parole e dopo tanti tentativi finiti a metà, a Roma si cominciava a risolvere il problema dell'arte sacra, in una maniera molto simpatica: facendo lavorare gli artisti ed aiutando il Clero.

Come si vede, le iniziative del « Comitato Pro Arte Sacra » nella loro completezza di programma riassorbivano quelle del movimento artistico, che — come prima s'è detto — si muoveva nell'ambito dell'Azione Cattolica Italiana, agendo per mezzo della Federazione universitaria cattolica italiana. Fu, così, che con speciale circolare della F.U.C.I. si fusero le due iniziative nel « Comitato Pro Arte Sacra » e nella rivista « Arte Sacra », che, accanto al Comitato aveva intanto iniziato le sue pubblicazioni nell'estate del 1931.

Ecco, così, sorgere a Roma una duplice iniziativa: *il comitato*, che attraverso le aderenze e le possibilità pratiche e tecniche si riserbava un campo d'azione assolutamente pratico; *la rivista*, che, essendo fusi nel comitato di redazione elementi del Clero, del mondo artistico e dell'artigianato si riserbava di svolgere un'azione teorico-pratica non solo a vantaggio del Clero e degli artisti, ma anche del glorioso artigianato italiano: di quell'artigianato che ha dato sempre i migliori membri ai sodalizi parrocchiali ed i più ingegnosi e nobili lavoratori all'arte sacra.

Per la prima volta, così, si sono ritrovati a Roma a lavorare insieme in modo continuativo e per l'attuazione di un piano organico sacerdoti, artisti, artigiani, critici d'arte, tecnici vari e mecenati del migliore laicato.

Le promesse mantenute.

Né s'ha da credere che tanto belli e buoni propositi sieno poi rimasti — come pur troppo spesso accade — sulla carta stampata. Tutt'altro invece.

Per merito del « Comitato Pro Arte Sacra » ebbero assolutamente *gratis* i progetti architettonici, con particolari in grande scala per le decorazioni,

tutti quei parroci e rettori di chiese che si rivolsero alla Sede centrale in piazza del Porto di Ripetta, 1, Roma (1).

Fu così, anche, che dopo la pubblicazione tecnica dell'Ing. Staccioli sui necessari restauri della storica abbadia cistercense di S. Maria Arabona (Chieti) — pubblicazione edita a cura e per impresa della rivista « Arte Sacra » sotto il patrocinio del Comitato — i baroni Zambra, con gesto di rara munificenza, affidarono quel monumento nazionale di loro proprietà alla Sopraintendenza locale perché venisse restaurato e di nuovo ufficiato.

Il « Comitato Pro Arte Sacra » inoltre organizzò nel 1932 in Roma presso la Cattedra Francescana la mostra di « Figurazioni religiose: Gesù fra noi », del pittore Mario Barberis, ottenendo un tal successo che non solo vi accorsero circa 30.000 persone e ne parlò estesamente tutta la stampa italiana, ma perfino in Belgio, la rivista « Joc », organo della *Jeunesse Ouvrière Catholique*, richiese di riprodurre su due grandi tavole in rotocalco, con cenni d'alta lode, le figurazioni del Barberis. La mostra di questo pittore, che ora ha dato una sua modernissima imagine del S. Cuore per i 500.000 libretti delle « intenzioni » per l'Apostolato della Preghiera, si è ripetuta entro il 1933 a Biella ed a Torino.

Quanto poi, alla rivista « Arte Sacra », a parte ogni rilievo che meriterebbero gli articoli, opere sempre egregie di scrittori che sono veri specialisti nell'architettura o nella pittura e scultura, o nella sacra liturgia, o nella tecnica del restauro, o nel ricamo ecc., a parte ogni rilievo che meriterebbero le questioni trattate, tutte di vera importanza e di viva attualità (2), non vogliamo rilevare che tre cose. La prima di queste è la realizzazione di una speciale rubrica « Artigianato ed Arte Sacra » in cui l'artigiano italiano non solo può leggere articoli e cenni di cronaca a lui specialmente dedicati, ma vi trova modelli ed esemplari — in fotografia ed in schema — per le opere d'arte sacra moderna. Alla rubrica spesso sono stati aggiunti speciali « quaderni » con disegni schematici in scala e cenni esplicativi, in cui, a cura della stessa Federazione Autonoma delle Comunità Artigiane d'Italia, venivano dati modelli, senza diritti d'autore. A tal proposito è bene ricordare che per la prima volta

(1) Basti qui accennare che i progetti di restauro della chiesa di Scarcelli (Cosenza), Regina (Cosenza), S. Costantino di Rivello (Policastro), Nola (chiesa di S. Luigi), Nola (cattedrale), Lago (Modena), Palagano (Modena) sono stati fatti appunto dagli architetti sulla « Pro Arte Sacra » completamente *gratis*, poiché essa dispone dell'opera gratuita dei suoi tecnici che sono vere personalità del mondo artistico ovunque conosciute, come il Cav. di Gr. Cr. Ing. Leone Castelli, direttore generale dei pubblici lavori della Città del Vaticano; il Gr. Uff. Arch. Florestano di Fausto, l'ideatore e l'esecutore di Tirana, di Predappio Nuova, di Rodi, e della nuova Tripoli; il Comm. Ing. Arch. Giuseppe Momo, l'architetto della Città del Vaticano; Mons. Ing. Gaetano Malchiodi, cui si debbono tante opere della Città del Vaticano e della Santa Sede ovunque; il Prof. Duilio Gambellotti, il Nob. Arch. Macioti ecc.

(2) Basti pensare al successo del famoso *referendum* sull'arte sacra moderna, che mise a rumore tutto il mondo artistico provocando dichiarazioni di Papini, Giuliotti, Soffici, Corrado Ricci, Lancellotti, A. G. B. Bragaglia, Arturo Rossato « Futurismo », Pietro Scarpa, Gino Valois, Alberto Neppi ecc.

proprio sulla rivista « Arte Sacra » un deputato italiano, Commissario governativo per l'Artigianato, l'On. Buronzo, ha lanciato un appello in cui fra l'altro è detto: « Scopritevi il capo, mettetevi in ginocchio, o artigiani, e ascoltate questa che è parola di risurrezione ».

La seconda cosa che merita menzione è il premio che il 2 aprile 1933, nel concorso nazionale, fu assegnato alla rivista dalla R. Accademia d'Italia, alla presenza di S. A. R. il Principe Ereditario.

Il terzo rilievo è per il grande plauso che la rivista ha ricevuto in ogni ambiente. Infatti all'augusto compiacimento che il Santo Padre Pio XI ebbe ad esprimere a S. E. Corrado Zoli, Presidente del « Comitato pro Arte Sacra », quando questi fu ricevuto in udienza speciale, seguirono le espressioni del compiacimento di spiccate personalità (1).

L'episcopato italiano non ha mai mancato di esprimere il suo plauso per la rivista « Arte Sacra » (2); dall'estero, poi, hanno inviato il loro plauso gli Ecc.mi Nunzi in Polonia, Lettonia, Messico e Baviera e S. E. il Delegato Apostolico in Turchia.

Ambitissimi consensi da parte delle autorità civili non sono nemmeno mancati (3).

Si comprende, quindi, come dopo tanto breve tempo — la rivista sta appena al suo quarto anno di vita — « Arte Sacra » d'intesa con gli Ecc.mi Ordinari d'Italia abbia già il bel numero di 54 corrispondenti diocesani, cui vanno aggiunti i corrispondenti dalla Baviera e dall'Olanda: dai due paesi, cioè, dove l'arte sacra moderna ha fatto le sue più notevoli apparizioni.

ANDREA LAZZARINI.

(1) S. A. R. il Principe di Piemonte, di S. Em. il Card. Granito Pignatelli di Belmonte, di S. Em. il Card. Bisleti (che ne fece abbonati i Seminari Regionali Maggiori di Cagliari, Bologna, Fano, Assisi, Chieti, Anagni, Napoli (Posillipo), Salerno, Benevento, Molfetta e Catanzaro) di S. E. il Card. Nasalli Rocca, di S. Em. il Card. Minoretti, di S. Em. il Card. Sincero e di S. Em. il Card. Faulhaber.

(2) Ed, infatti, hanno inviato adesioni fin dall'inizio le LL. EE. Rev.me i Presuli di Bergamo, Caiazzo, Conza, Crema, Ferentino, Isernia, Lucera, Nola, Noto, Osimo, Padova, Zara, Brescia, Trani, Messina, Campagna, Otranto, Udine, Rodi, Benevento, Pisa, Cesena, Fiesole, Avezzano, Vicenza, Feltre, Taranto, Amalfi, Siracusa, Patrasso, Lecce, Nicosia, Castellammare di Stabia, Alghero, Massa Carrara, Ariano, Assisi, Como, Comacchio, Trieste, Loreto, Nola, Rieti, Ogliostra, Lipari, Anglona, Colle Val d'Elsa, Macerata, Guastalla, Cagliari, Brindisi, Firenze e Monreale.

(3) Notiamo quello di S. E. il Capo del Governo, delle LL. EE. Federzoni, Balbino Giuliano, Bottai, De Vecchi di Val Cismon, Paribeni, Beer, del prof. Marpicati, dell'on. Oppo, di Maraini, della Commissione italiana per la cooperazione intellettuale ecc.

Direttore responsabile: D. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16